

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 96

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del << Tiro a segno >>, di proprietà dell' Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.